

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 agosto 2024

Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi». (24A04363)

(GU n.199 del 26-8-2024)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526 e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;

Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570 e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi che, in particolare, all'art. 8 comma 1 prevede l'emanazione di un regolamento unico delle rispettive norme tecniche di sicurezza;

Visto altresì, il comma 2 del medesimo art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 fa espresso rinvio a ulteriori disposizioni che risultano superate da successive norme tecniche di settore;

Ravvisata pertanto, l'esigenza, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del sopracitato art. 8 del decreto legislativo n. 38 del 2021, di prevedere il rinvio dei criteri inerenti alle modalità di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sportivi alle conoscenze e capacità tecniche e scientifiche nella loro vigenza ed evoluzione;

Decreta:

Art. 1

Disposizioni transitorie

Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente:

"23-bis. Rinvio alle norme tecniche.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate e' da intendersi come riferimento alla regola dell'arte vigente."

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2024

Il Ministro: Piantedosi